

L'interpretazione dell'espressione “beneficiario effettivo” secondo il Modello di Convenzione OCSE



Francesco Baccaglini

Avvocato fiscalista presso
il family office Starfin SA, Lugano

Il 27 aprile 2011, l'OCSE ha reso pubblico per commenti il *discussion draft* relativo alle modifiche volte a chiarire il significato del termine *beneficial owner* contenuto nel Modello di Convenzione OCSE. I commenti ricevuti hanno messo in luce gli aspetti critici delle modifiche proposte e l'incertezza che ancora avvolge il significato di *beneficial owner* ai fini convenzionali

1.

Premessa

Il 21 giugno 2012 si è svolto presso la SUPSI l'ormai consueto convegno sulle novità fiscali a livello internazionale. Quest'anno è stato trattato il tema delle imminenti modifiche al Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni^[1]. Il presente scritto prende spunto dall'analisi che è stata condotta dal sottoscritto nel corso del convegno in merito al "*discussion draft clarification of the meaning of «beneficial owner» in the oecd model tax convention*" (di seguito *Draft*) rilasciato il 27 aprile 2011 dal *Working Party 1 on Tax Conventions and Related Questions* del *Committee on Fiscal Affairs* dell'OCSE, a cui sono susseguiti i commenti ricevuti da vari esponenti del mondo accademico, della consulenza e dell'industria, in particolare quella legata alla finanza^[2].

Al fine di meglio comprendere le ragioni del *Draft* e, in ultima analisi, il significato del termine "*beneficial owner*" (di seguito BO), nel corso del mio intervento ho ripercorso brevemente le ragioni storiche che hanno portato a introdurre per la prima volta nel Modello OCSE del 1977 tale clausola; successivamente ho analizzato il testo delle modifiche proposte nel *Draft* e le relative critiche contenute nelle risposte alla consultazione. Di seguito sono riassunti alcuni spunti emersi nel corso dell'incontro.

2.

Le ragioni delle modifiche proposte

Le ragioni alla base del *Draft* sono da ricercare nella incertezza e confusione che regna intorno al significato di BO contenuto negli articoli 10, 11 e 12 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni. In particolare, il "*Working Party 1 on Tax Conventions and Related Questions*" del Comitato OCSE sugli Affari Fiscali ha preso atto delle differenti interpretazio-

ni che la giurisprudenza e la prassi amministrativa degli Stati hanno attribuito al termine BO, con conseguenti rischi di doppia (non) imposizione.

Una delle cause principali della poca chiarezza del concetto di BO è da ricondurre alla mancanza di una definizione in positivo del termine contenuta nel Modello OCSE e nel Commentario. Quest'ultimo, nella versione attuale, si limita a fornire definizioni in negativo, cioè chi non è da considerarsi il BO del reddito (un agente, un *nominee* o una società *conduit* che agisce in veste di fiduciaria o amministratrice). Il vuoto causato dalla mancanza di una definizione in positivo non è colmabile in molti Stati, soprattutto quelli di *civil law*, che non conoscono nel loro ordinamento il concetto di *beneficial ownership*, oppure lo conoscono, ma limitatamente ad ambiti del diritto diversi da quello fiscale, segnatamente quello dell'antiriciclaggio, sul quale spesso il termine fiscale si va a sovrapporre nella *compliance* bancaria relativa ai flussi di denaro. Gli Stati di *common law*, invece, conoscono all'interno del loro ordinamento la dicotomia fra *beneficial ownership* in contrapposizione alla *legal ownership*, che ha natura civilistica piuttosto che fiscale. Non a caso, la clausola del BO è stata introdotta all'interno del Modello OCSE del 1977 proprio su richiesta della delegazione inglese all'OCSE.

Per tali ragioni, le modifiche contenute nel *Draft* non vogliono fornire una nuova definizione di BO, ma limitarsi a chiarirne e a meglio definirne il significato. A tal fine, il *Draft* propone modifiche al solo Commentario OCSE e non anche al corpo del Modello OCSE. Atteso, quindi, che le eventuali modifiche che verranno introdotte avranno natura interpretativa e non innovativa, si renderanno applicabili retroattivamente una volta approvate definitivamente.

Di seguito vengono analizzate singolarmente le principali modifiche che il *Draft* vorrebbe introdurre a cominciare dalla prima definizione in positivo di BO.

3.

La definizione in positivo di BO

Come accennato, il Commentario e il Modello OCSE non hanno fornito sinora una definizione in positivo del termine BO.

Tuttavia, una traccia di definizione in positivo di BO si può indirettamente trovare nel paragrafo 6.14 del Commentario all'articolo 1 del Modello OCSE, ma limitatamente ai "Collective Investment Vehicles" (di seguito CIV, secondo l'accezione OCSE). Infatti, il Commentario afferma che i CIV possono essere considerati i BO dei redditi "veicolati" "so long as the managers of the CIV have discretionary powers to manage the assets generating such income". In altre parole, il CIV è considerato il BO del reddito qualora i suoi *manager* abbiano il potere di gestire effettivamente gli *asset* che danno luogo al reddito percepito dal CIV[3].

Il *Draft* introduce per la prima volta una definizione di BO in positivo, invece, generalizzata a tutti i soggetti percettori. Si afferma che "The recipient of a dividend is the «beneficial owner» of that dividend where he has the full right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass the payment received to another person" (nuovo paragrafo 12.4)[4]. In altre parole, il percettore deve poter esercitare un potere discrezionale libero da vincoli giuridici sul reddito. Di fatto, la menzionata definizione nasce come definizione a *contrariis* della definizione in negativo contenuta nel precedente periodo dello stesso paragrafo, in cui si afferma che "the recipient of the dividend is not the «beneficial owner» because that recipient does not have the full right to use and enjoy the dividend that it receives and this dividend is not its own". È evidente che la nuova definizione non contiene particolari chiarimenti atteso che non vi è dubbio che un soggetto che abbia il pieno diritto di utilizzare e impiegare il reddito ricevuto si qualifichi come BO di tale reddito ai fini convenzionali. Tuttavia, ha il pregio di chiarire che la *beneficial ownership*, coerentemente con lo spirito della clausola convenzionale, va riferita al reddito stesso e non agli *asset* che generano il reddito, come invece porta a far pensare la nozione di BO riferita ai CIV, che, di conseguenza, si pone in contraddizione con la definizione proposta dal *Draft*[5]. Tale concetto è espressamente chiarito dall'ultimo periodo del paragrafo 12.4 in cui si afferma che "the use and enjoyment of a dividend must be distinguished from the legal ownership, as well as the use and enjoyment, of the shares on which the dividend is paid" (rispettivamente il debito per gli interessi e il diritto sottostante per le *royalties*). La definizione però non si adatta alle fattispecie in cui il reddito è fiscalmente imputato a un soggetto senza che questo ne sia l'effettivo proprietario, come può accadere con le *partnerships*[6].

Al fine di chiarire il concetto di "full right to use and enjoy" del reddito, il *Draft* afferma che ne è privo il percettore che "is obliged (because of a contractual, fiduciary or other duty) to pass the payment received to another person". Il chiarimento più importante ancora una volta deve essere letto in negativo, ovvero se non sussiste un obbligo (legale o contrattuale) di trasferire il reddito, allora il percettore è da considerarsi l'effettivo BO del reddito[7]. Il condizionamento può essere sia di natura legale che contrattuale e può evincersi sia da documenti legali che da fatti e circostanze. Quest'ultimo aspetto risulta particolarmente critico perché introduce un ampio margine di incertezza, atteso che risulta difficile individuare quali possano essere i fatti e le circostanze rilevanti al fine di stabilire se il comportamento del percettore celi un obbligo di trasferire il reddito. Ciò, di fatto, sembra implicare un gravoso onere della prova a carico del soggetto percettore, se vuole ottenere il rimborso

della maggiore ritenuta o l'applicazione diretta della ritenuta nella misura convenzionale da parte del soggetto pagatore. In altre parole, come può il soggetto percettore dimostrare di non essere obbligato a trasferire il reddito pagato, soprattutto se tale obbligo può essere rilevato anche su base fattuale? L'obbligo potrebbe persino sorgere successivamente all'effettuazione del pagamento. Dovrebbe forse stipulare un contratto con il pagatore in cui si impegna a non trasferire il reddito o a dichiarare di non essere obbligato in tal senso se vuole ricevere il reddito avvalendosi della convenzione? Un tale impegno risulta particolarmente difficile da attuare soprattutto per i pagamenti effettuati al di fuori di un gruppo multinazionale, ovvero fra parti indipendenti che non hanno alcun obbligo di collaborare vicendevolmente al fine di verificare la sussistenza dei presupposti convenzionali. Per tale ragione, appare opportuno che l'obbligo su base fattuale sia quanto meno limitato ai soli rapporti infragruppo per evidenti ragioni di collaborazione nella raccolta di informazioni o documentazione. In alternativa, potrebbero essere introdotti dei *safe harbour*, ad esempio, in termini di *spread* fra reddito ricevuto e reddito trasferito, in particolare per quanto riguarda gli interessi sui finanziamenti, come avviene in altri Paesi[8].



Il riferimento all'obbligo di trasferire il reddito, sebbene colga nel segno dello spirito della *beneficial ownership*, appare troppo generico e, se non opportunamente delimitato, può portare a interpretazioni eccessivamente rigide del concetto di BO, soprattutto laddove si contesti un obbligo su base fattuale. In particolare, non è chiaro come debba essere interpretato il concetto di trasferimento del reddito: il reddito deve essere trasferito *telles quelles* oppure anche sotto altra forma, ad esempio, come un dividendo? Deve essere trasferita l'intera somma o solo parte di essa? A titolo esemplificativo, i dividendi che una società *sub-holding* percepisce verranno prima o poi "girati" alla casa madre, oppure gli interessi percepiti dalla società intermedia di un finanziamento *back to back* verranno utilizzati per pagare gli interessi del finanziamento a monte. Molte fattispecie di finanziamento vedono aumentare il rischio del disconoscimento dei benefici convenzionali a causa della genericità della formulazione dell'obbligo di trasferimento del reddito. Oltre alla già citata ipotesi dei finanziamenti *back to back*, sono molteplici le fattispecie di finanziamento che possono presentare criticità, ad esempio, il *cash pooling*, gli SPV creati *ad hoc* per reperire risorse finanziarie sul mercato[9], le società le cui azioni sono date in pegno come *collateral* a un finanziamento, i derivati su finanziamenti allo scopo di *hedging*,

eccetera. Lo stesso principio si rende applicabile per i dividendi percepiti e trasferiti in caso di *equity swap*, *total return swap* oppure di *manufactured dividends*^[10].

Non a caso, il rischio di una deriva del concetto di BO è particolarmente sentito dal settore finanziario, che ha risposto con commenti critici al *Draft* più di altri *business*. In particolare si colpirebbe il già difficile processo di reperimento delle risorse finanziarie negli Stati che offrono condizioni economiche più favorevoli in una fase dell'economia globale in cui il *credit crunch* ha fortemente limitato la capacità delle imprese di finanziarsi^[11].

Un altro settore che rischia di essere particolarmente colpito dalla nuova definizione di BO è quello legato alla gestione della proprietà intellettuale. In particolare, i contratti di *sub* licenza possono dare luogo a un obbligo diretto o indiretto di trasferimento del provento da *royalties* al proprietario dell'*intangibile* concesso in licenza. I casi di *sub* licenza sono molto diffusi a livello internazionale in vari settori. Si pensi ad esempio al settore farmaceutico, dove spesso i grandi gruppi multinazionali ottengono in licenza lo sfruttamento economico di brevetti farmacologici dagli istituti di ricerca o da società terze, per poi concederli in *sub* licenza a società del gruppo o a società terze che sono in grado di meglio sfruttare le potenzialità del brevetto. A livello internazionale è anche molto diffusa la pratica di concentrare il portafoglio dei marchi in capo a una società del gruppo, la quale concede in licenza i marchi alla casa madre, che a sua volta concede alle società figlie in *sub* licenza i marchi per aree territoriali o per settore merceologico.

Le stesse *Guidelines* OCSE sui prezzi di trasferimento rischiano di accentuare le criticità relative all'interpretazione dell'obbligo di trasferimento del reddito nell'ambito della gestione degli *intangibles* all'interno dei gruppi multinazionali. Infatti, il nuovo paragrafo B del capitolo VI contenuto nel "*Draft Revision of the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD transfer pricing Guidelines and related provisions*"^[12], pubblicato il 6 giugno 2012 impone che la remunerazione relativa a un *intangible* sia ridistribuita fra le società del gruppo che hanno contribuito allo sviluppo, potenziamento, mantenimento e protezione degli *intangibles* sulla base delle funzioni, rischi e costi sostenuti. Di conseguenza, sulla base delle indicazioni contenute nel *Draft* delle *Guidelines* OCSE sugli *intangibles* dovrebbero aumentare gli accordi *intercompany* volti a regolare la ridistribuzione del reddito derivante dallo sfruttamento degli *intangibles*. Pertanto, la società presso la quale è concentrata la proprietà legale degli *intangibles* potrebbe vedersi rifiutata l'applicazione del regime convenzionale sulle *royalties* percepite per via dell'obbligo di ridistribuzione del reddito alle società del gruppo che hanno contribuito all'*intangible*.

4. **La definizione da interna alla convenzione a interna agli Stati**

Il *Draft* introduce una novità che per certi versi stravolge uno dei capisaldi della definizione di BO, ovvero la sua fonte. A seguito delle modifiche introdotte al Commentario nel 2003, si era raggiunto un certo consenso a livello internazionale sulla circostanza che l'origine della fonte del termine BO dovesse

essere ricercata all'interno della convenzione stessa secondo l'interpretazione contestuale e teleologica del termine, ovvero secondo lo scopo della convenzione, che è evitare la doppia imposizione, l'abuso e l'evasione fiscale. Tale definizione è in linea con le disposizioni convenzionali che prediligono un'interpretazione contestuale alla convenzione stessa (articolo 3, paragrafo 2 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni). Anche la giurisprudenza internazionale sembra allinearsi su questa posizione^[13]. Sulla base di tale interpretazione, parte della dottrina ha concluso che al termine BO dovesse essere attribuita una definizione internazionale, quindi condivisa fra gli Stati contraenti con l'evidente vantaggio di evitare fenomeni di doppia (non) imposizione dovuti ad asimmetrie interpretative, che sono contrari allo scopo delle convenzioni.



Ora, con le modifiche che l'OCSE vorrebbe introdurre, la fonte della definizione di BO viene in qualche modo spostata a latere della definizione interna alla convenzione introducendo un richiamo alla definizione domestica degli Stati. Tale rinvio presenta alcuni aspetti critici, sebbene nei limiti in cui sia coerente con le linee guida del Commentario.

Il primo è il presupposto che non vi sia una definizione positiva di BO all'interno della convenzione, di fatto, smentendo la nuova definizione introdotta nel nuovo paragrafo 12.4 (secondo cui il BO del reddito è da individuarsi nel soggetto che ha il pieno diritto a utilizzare e beneficiare del reddito senza condizionamenti). Si verrebbe a creare una situazione quantomeno paradossale. Infatti, sinora, pur in mancanza di una definizione in positivo di BO, parte della dottrina e della giurisprudenza internazionali avevano elaborato una definizione internazionalmente condivisa del termine. Ora che finalmente l'OCSE vuole introdurre per la prima volta una definizione del termine, le modifiche proposte richiamano la definizione domestica degli Stati, i quali, per altro, qualora non condividesse le modifiche e volessero, quindi, fare salva la propria definizione interna, restano liberi di porre riserve al Commentario.

In secondo luogo, non è specificata la legge di quale Stato debba rilevare. Si dovrebbe concludere che sia la legge dello Stato della fonte, atteso che tale Stato abbia il potere impositivo sul reddito, anche ai fini convenzionali. Tuttavia, lo Stato del percettore potrebbe avere una definizione divergente da quella dello Stato della fonte con possibili conflitti di interpretazione. Il conflitto fra gli Stati potrebbe sorgere anche in merito alla coerenza che la definizione domestica deve rispettare affinché possa essere considerata compatibile con quella presente nel Commentario.

Infine, non è chiaro se possa essere una definizione ai soli fini

fiscali o anche più genericamente contenuta nell'ordinamento dello Stato (per esempio ai fini civilistici). La prima ipotesi (solo fiscale) sarebbe più coerente con le nuove indicazioni introdotte dal *Draft* che accentuano il significato fiscale del termine. La seconda ipotesi (anche una definizione non fiscale) sarebbe comunque compatibile con le indicazioni contenute nel Commentario con riferimento all'interpretazione delle convenzioni[14], che ammette definizioni domestiche non fiscali dei termini convenzionali. Rimane inteso che la definizione interna degli Stati non può essere tecnica ma generica. Infatti, le modifiche proposte dal *Draft* accentuano l'esclusione di significati tecnici che il termine potrebbe assumere ai fini di altri rami del diritto domestico, quali la legge regolatrice dei *trusts* o la normativa antiriciclaggio.

Il richiamo alla definizione domestica potrebbe avere un qualche impatto in Italia se le modifiche venissero approvate. Infatti, come noto, l'ordinamento italiano contiene una definizione di BO nella norma di recepimento della Direttiva europea sugli interessi e sulle *royalties*[15], che già attenta dottrina ritiene applicabile ai fini convenzionali[16].

Atteso che la definizione domestica di BO assume rilevanza ai fini della interpretazione convenzionale, gli Stati potrebbero essere tentati dall'introdurre (o modificare) le definizioni interne al proprio ordinamento in senso eccessivamente antielusivo e ampio con il rischio di aumentare i conflitti di interpretazione, anziché ridurli come dovrebbe essere lo scopo del *Draft*.

Contro i rischi di un effetto espansivo, le modifiche contenute nel *Draft* (si veda il nuovo paragrafo 12.5) ribadiscono che la clausola del BO ha lo scopo di combattere le pratiche volte a dirottare il reddito a favore di soggetti che, di fatto, non ne sono i veri beneficiari. Forme diverse di *treaty shopping* possono essere combattute con le opportune clausole antielusive, quale, ad esempio, la "*substance over form*", oppure con clausole anti abusive generiche. In altre parole, la clausola del BO non dovrebbe essere estesa a fattispecie elusive che sono contrastabili con altre tipologie di clausole *ad hoc*, come per altro già affermato dall'attuale Commentario (si veda il paragrafo 10 e seguenti all'articolo 1 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni).

5. Conclusioni

Le modifiche contenute nel *Draft* vanno incontro all'esigenza di maggiore chiarezza e di armonizzazione del concetto di BO, in particolare con la nuova definizione in positivo. Tuttavia, il *Draft* può essere migliorato almeno sotto due profili, come per altro già annunciato dai funzionari dell'OCSE. Da un lato, chiarire meglio il *wording* di alcuni paragrafi per evitare fraintendimenti. Dall'altro, eliminare alcune contraddizioni interne come il richiamo alla definizione domestica oppure alla definizione di BO per *trust*, *CIV* e *partnership*. Se il *Draft* non venisse modificato in tal senso, potrebbero sorgere dubbi sulla reale natura interpretativa delle modifiche qui in commento, con la conseguenza che una volta approvate, potrebbero assumere natura innovativa e, pertanto, non si renderebbero applicabili alle convenzioni in vigore, ma solo a quelle negoziate dopo l'approvazione delle modifiche.

Elenco delle fonti fotografiche:

<http://seychelles.cititrustintl.biz/wp-content/uploads/2010/07/ibc-1.jpg> [25.10.2012]

<http://thefbm.com/wp-content/uploads/2012/07/cayman-islands-of-fshore-tax-haven-920572481.jpeg> [25.10.2012]

[1] Il programma del convegno e il relativo prospetto sono disponibili al seguente link: <http://www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2012/2012-06-21.html> [25.10.2012].

[2] Il *Draft* è disponibile al seguente link: <http://www.oecd.org/ctp/taxtreaties/47643872.pdf> [25.10.2012]. I commenti al *Draft* sono pubblicati in questa pagina web del sito internet dell'OCSE: <http://www.oecd.org/tax/taxtreaties/public-commentsreceivedonthediscussiondraftonthe-meaningofbeneficialownerintheoecdmodel-taxconvention.htm> [25.10.2012].

[3] Per poter essere qualificato come CIV, lo strumento di investimento deve presentare tre caratteristiche: (i) avere un elevato numero di investitori, (ii) un portafoglio di titoli diversificato (iii) ed essere soggetto alla normativa di tutela degli investitori nel Paese in cui è costituito.

[4] Per semplicità, viene fatto riferimento solo ai dividendi atteso che le modifiche proposte sono esattamente identiche anche per i paragrafi del Commentario relativi agli interessi e alle *royalties*.

[5] Se le modifiche fossero recepite definitivamente è auspicabile che venga chiarito se la definizione di BO per i CIV e per le *partnerships* debba essere quella speciale, come ritengo, oppure quella generale introdotta dal *Draft*.

[6] Tale approccio è indirettamente presente nel Commentario a seguito delle modifiche introdotte nel 2003, laddove si afferma con riferimento agli agenti e ai *nominees* che *"no potential double taxation arises as a consequence of that status since the recipient is not treated as the owner of the income for tax purposes in the State of residence"* (Tellarini Stefano, La nozione di "beneficiario effettivo" ai fini del regime convenzionale dei dividendi, in: Maisto Guglielmo [a cura di], La tassazione dei dividendi intersocietari, Giuffrè Editore, 2011, nota 38, pagina 604).

[7] Baker Philip, The Meaning of "Beneficial Ownership" as Applied to Dividends under the OECD Model Tax Convention, in: Maisto Guglielmo (a cura di), Taxation of Intercompany Dividends under the Tax Treaties and EU Law, IBFD, 2012, pagina 93.

[8] Si veda la sentenza *Velcro Canada Inc. vs. Her Majesty the Queen*, 2012TCC57, Toronto, 24 febbraio 2012.

[9] Si veda il nuovo comma 8-bis, articolo 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973.

[10] Tellarini Stefano, opera citata, pagina 605.

[11] Proprio al fine di facilitare il reperimento di

risorse finanziarie in altri mercati, va letta la recente disposizione italiana che ha introdotto il comma 8-*bis* all'articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui è possibile applicare la ritenuta nella misura intermedia del 5% (12.5% in misura ordinaria, 0% da Direttiva) agli interessi pagati agli SPV europei che non siano in grado di dimostrare la qualifica di beneficiario effettivo degli interessi percepiti. La disposizione ha portata molto limitata atteso che si rende applicabile solo agli interessi destinati a ripagare gli interessi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori, che devono fare parte dello stesso gruppo del soggetto pagatore, e negoziati nei mercati UE o dello SEE.

[12] Il documento è disponibile al seguente link: <http://www.oecd.org/ctp/transferpricing/50526258.pdf> [25.10.2012].

[13] Si veda la sentenza *Indofood International Finance Ltd vs. JPMorgan Chase Bank NA*, Corte di Appello inglese del 2 marzo 2006.

[14] Si veda il paragrafo 13.1 del Commentario all'articolo 3 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

[15] Direttiva n. 2003/49/CE del Consiglio del 3 giugno 2003 concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. La Direttiva è disponibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:157:0049:0054:it:PDF> [25.10.2012].

[16] Avella Francesco, Il beneficiario effettivo nelle convenzioni contro le doppie imposizioni: prime pronunce nella giurisprudenza di merito e nuovi spunti di riflessione, in: *Rivista di Diritto Tributario* n. 2/2011, pagina 22 e seguenti. Personalmente ritengo la posizione di Francesco Avella coerente, ma non condivisibile. Entrambe le mie ragioni sono di ordine pratico. La prima è che la definizione contenuta nella norma di recepimento della Direttiva riporta lo stesso errore di traduzione contenuto nella versione italiana della Direttiva. Il comma 4 dell'articolo 1 della Direttiva afferma che *"Una società di uno Stato membro è considerata beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario di un'altra persona"*. Pressoché dello stesso tenore letterale la norma di recepimento italiana (articolo 26-*quater*, comma 4, lettera c, n. 1 del D.P.R. n. 600/1973). La versione inglese della Direttiva afferma invece che *"A company of a Member State shall be treated as the beneficial owner of interest*

or royalties only if it receives those payments for its own benefit and not as an intermediary, [...]". Sarebbe quindi paradossale assumere come definizione domestica una definizione che non corrisponde alla originaria volontà del legislatore europeo e che è frutto di un errore di traduzione. La seconda ragione risiede nella circostanza che di fatto la definizione contenuta nella Direttiva è dichiaratamente di matrice OCSE come affermato nella relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 143 del 30 maggio 2005 che ha recepito la Direttiva con l'introduzione dell'articolo 26-*quater* nel D.P.R. n. 600/1973. Quindi, anche assumendo che la definizione italiana abbia natura autonoma rispetto a quella convenzionale, non sembra aggiungere alcunché. Sono invece concreti i rischi che l'Amministrazione finanziaria possa travisare la definizione eccedendo la portata antielusiva della clausola per farle assumere una portata generale, come sembra da alcuni orientamenti.